

Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 7¹⁾

Modifiche alla [legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12](#), "Ordinamento dell'apprendistato"

1) Pubblicata nel supplemento n. 2 del B.U. 19 aprile 2016, n. 16.

Art. 1

(1) Il comma 1 dell'articolo 1 della [legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12](#), "Ordinamento dell'apprendistato", è così sostituito:

"1. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:

- a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale nonché il diploma di istruzione secondaria superiore;
- b) apprendistato professionalizzante;
- c) apprendistato di alta formazione e ricerca."

Art. 2

(1) L'articolo 3 della [legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12](#), è così sostituito:

"Art. 3 (Comunicazione del rapporto di apprendistato)

1. In caso di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale nonché per il diploma di istruzione secondaria superiore di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e in caso di apprendistato professionalizzante con ordinamento formativo di cui all'articolo 20, il datore/la datrice di lavoro trasmette alla Provincia autonoma di Bolzano, denominata di seguito Provincia, insieme alla comunicazione di assunzione con contratto di apprendistato, anche i dati relativi al rapporto di apprendistato necessari ai fini dell'iscrizione dell'apprendista alla scuola professionale. La Giunta provinciale stabilisce quali dati debbano essere trasmessi."

Art. 3

(1) Il titolo del capo II della [legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12](#) è così sostituito:

"Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale nonché il diploma di istruzione secondaria superiore".

Art. 4

(1) L'articolo 5 della [legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12](#), è così sostituito:

"Art. 5 (Obiettivi, durata ed età)

1. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale permette di conseguire, in tre anni, la qualifica professionale o in quattro anni, il diploma professionale.

2. Con i giovani che hanno acquisito la qualifica in un'attività professionale oggetto di apprendistato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), può essere stipulato un ulteriore contratto di apprendistato della durata di un anno finalizzato all'acquisizione del diploma professionale.

3. Possono essere, inoltre, stipulati contratti di apprendistato di durata non superiore a due anni, con i giovani che frequentano il corso di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che si conclude con l'esame di Stato.

4. Con il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale nonché per il diploma di istruzione secondaria superiore possono essere assunti i giovani che hanno compiuto i quindici anni di età e fino al compimento dei venticinque.

5. Il contratto di apprendistato può essere prorogato al massimo per un anno, nel caso in cui, al termine dei percorsi formativi di cui ai commi 1, 2 e 3, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma professionale o il diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo degli studi secondari superiori.

6. Gli articoli da 6 a 17 di questo capo trovano applicazione solo nel caso di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a)."

Art. 5

(1) Il comma 3 dell'articolo 6 della [legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12](#), è così sostituito:

"3. L'ordinamento formativo è considerato piano formativo individuale e protocollo tra istituzione formativa e datore/datrice di lavoro ai sensi delle disposizioni statali."

Art. 6

(1) All'articolo 8, comma 3, lettera c), della [legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12](#), dopo la parola: "interaziendale" sono aggiunte le seguenti parole: "ai sensi dell'articolo 15".

(2) Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della [legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12](#) è inserito il seguente comma:

"3/bis. Gli standard di cui al comma 3 sono considerati requisiti del datore/della datrice di lavoro ai sensi delle disposizioni statali ai fini della stipula dei contratti di apprendistato. Con la comunicazione di cui al comma 2 il datore/la datrice di lavoro dichiara di soddisfare i requisiti richiesti."

Art. 7

(1) L'articolo 11 della [legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12](#), è così sostituito:

"Art. 11 (La formazione nell'apprendistato stagionale e a tempo parziale)

1. In caso di apprendistato a tempo parziale l'apprendista deve assolvere tutta la formazione formale impartita dalla scuola professionale o in altri luoghi di apprendimento. Deve essere in ogni caso garantito l'intero quadro formativo aziendale.

2. Alle aziende a esercizio stagionale è consentito occupare apprendisti/apprendiste, qualora sia garantito, nonostante i limitati periodi di attività, un addestramento conforme al quadro formativo aziendale. I contratti stagionali devono avere una durata minima di dodici settimane.

3. Ai fini del computo del periodo di apprendistato si cumulano i periodi di formazione aziendale e formale nonché le ferie maturate. In caso di apprendistato stagionale, otto mesi di apprendistato sono considerati un anno intero di apprendistato.

4. Gli apprendisti e le apprendiste con contratto stagionale possono assolvere la formazione formale anche nei periodi in cui non vi è attività lavorativa. In tal caso, la formazione formale è considerata tempo effettivo di lavoro, in proporzione al periodo di lavoro prestato in azienda."

Art. 8

(1) Alla fine dell'articolo 12, comma 3, della [legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12](#), è aggiunto il seguente periodo: "Essa informa il

datore/la datrice di lavoro in caso di assenza dell'apprendista durante le lezioni.”

Art. 9

(1) Il comma 3 dell'articolo 13 della [legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12](#), è così sostituito:

“3. In caso di cessazione del rapporto di apprendistato a qualsiasi titolo durante l'anno formativo ai giovani/alle giovani è consentito continuare a frequentare la scuola e terminare regolarmente l'anno scolastico.”

Art. 10

1. L'articolo 14 della [legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12](#), è così sostituito:

“Art. 14 (Organizzazione della formazione formale)

1. Per ogni anno di apprendistato è previsto un numero di ore obbligatorie di formazione formale, per un monte ore complessivo di:

- a) almeno 1.200 ore in tre anni per l'apprendistato finalizzato al conseguimento della qualifica;
- b) almeno 1.600 ore in quattro anni per l'apprendistato finalizzato al conseguimento del diploma professionale.

2. In caso di apprendistato finalizzato al conseguimento della qualifica la formazione formale è svolta di regola dalle scuole professionali provinciali. Al quarto anno dell'apprendistato per il diploma professionale, almeno 160 ore di formazione formale sono svolte dalle scuole professionali.

3. L'iscrizione alla scuola professionale avviene d'ufficio in base al contratto di apprendistato.

4. L'insegnamento presso la scuola professionale si svolge con forme organizzative diversificate definite previa consultazione delle parti sociali, tenendo conto delle loro specifiche esigenze.

5. Per le professioni oggetto di apprendistato, per le quali in ambito provinciale non può essere garantita una formazione scolastica, la Provincia offre una formazione equivalente nel territorio dell'Euroregione Tirolo-Alto Adige-Trentino (GECT) o in un'altra regione ovvero all'estero.

6. Gli obiettivi formativi si intendono non raggiunti se l'apprendista, alla fine del periodo di apprendistato, non ha concluso positivamente l'intera formazione scolastica prevista.”

Art. 11

(1) L'articolo 15 della [legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12](#), è così sostituito:

“Art. 15 (Formazione extra- e interaziendale)

1. La formazione extraaziendale ha i seguenti obiettivi:

- a) integra la formazione aziendale e scolastica;
- b) avvicina gli apprendisti alle nuove tecnologie;
- c) incrementa la qualità della formazione ricorrendo a metodi didattici improntati alla formazione pratica e incentrati su attività laboratoriali.

2. La formazione extraaziendale è obbligatoria se prevista dall'ordinamento formativo per la relativa attività professionale, oggetto di apprendistato ai sensi dell'articolo 6, comma 1. I contenuti sono definiti nel dettaglio dal programma didattico e la formazione extraaziendale è svolta dalle scuole professionali.

3. La formazione interaziendale ha l'obiettivo di integrare la formazione aziendale tramite il temporaneo distacco dell'apprendista in

un'altra azienda che svolge attività di apprendistato.

4. La Provincia sostiene il soggiorno di apprendisti e apprendiste sul territorio nazionale e all'estero, con particolare attenzione al territorio dei membri del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale Euroregione Tirolo-Alto Adige-Trentino (GECT), al fine di far conoscere agli apprendisti altre realtà scolastiche e aziendali. La Giunta provinciale stabilisce i relativi criteri."

Art. 12

(1) Il comma 4 dell'articolo 16 della [legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12](#), è così sostituito:

"4. Con regolamento di esecuzione è emanata la disciplina degli esami, che regola i seguenti aspetti:

- a) ammissione all'esame di fine apprendistato;
- b) composizione della commissione d'esame;
- c) sessioni d'esame;
- d) struttura dell'esame;
- e) svolgimento dell'esame;
- f) valutazione dell'esame;
- g) riconoscimento di crediti formativi."

(2) Dopo il comma 5 dell'articolo 16 della [legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12](#), è inserito il seguente comma:

"5/bis. Nell'elenco delle attività professionali oggetto di apprendistato di cui all'articolo 2, comma 1, sono stabilite le professioni per le quali sull'attestato di qualifica professionale oppure sul diploma professionale è indicato anche il titolo 'attestato di lavorante artigiano'."

Art. 13

(1) Il comma 1 dell'articolo 17 della [legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12](#), è così sostituito:

"1. Se il candidato/la candidata esibisce un attestato equivalente per la professione oggetto di apprendistato, il direttore/la direttrice dell'ufficio provinciale competente per l'apprendistato può disporre l'equiparazione dello stesso all'esame di fine apprendistato."

Art. 14

(1) Dopo l'articolo 17 della [legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12](#), è inserito il seguente articolo:

"Art. 17/bis (Quarto anno per il conseguimento del diploma professionale e corso per il conseguimento del diploma di superamento dell'esame di Stato)

1. Con regolamento di esecuzione è disciplinato l'apprendistato per il conseguimento del diploma professionale di cui all'articolo 5, comma 2, e quello per il conseguimento del diploma di superamento dell'esame di Stato di cui all'articolo 5, comma 3, specificando:

- a) requisiti e modalità di accesso;
- b) durata;
- c) monte ore e organizzazione della formazione scolastica."

Art. 15

(1) L'articolo 21 della [legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12](#), è così sostituito:

"Art. 21 (Obiettivi e limiti di età)

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni, in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore oppure di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore, e precisamente per:

- a) il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca e i diplomi di alta formazione di cui all'articolo 2/bis della [legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40](#), e successive modifiche, che sono equiparati ai diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori;
- b) attività di ricerca;
- c) il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche."

Art. 16

(1) L'articolo 22 della [legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12](#), è così sostituito:

"Art. 22 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, persone beneficiarie di una indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Anche per questo tipo di apprendistato devono in ogni caso essere rispettati gli standard formativi previsti dalla Provincia di cui all'articolo 19, comma 3.

2. Gli standard per la formazione aziendale di cui all'articolo 8, comma 3, sono ritenuti rispettati dalle aziende che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, erano già state autorizzate ad assumere apprendisti/apprendiste ai sensi dell'articolo 9 della [legge provinciale 20 marzo 2006, n. 2](#), per la formazione nell'attività professionale oggetto di apprendistato.

3. È possibile svolgere l'apprendistato di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), anche nel settore pubblico. Le modalità di accesso all'impiego mediante un contratto di apprendistato e lo svolgimento dell'apprendistato sono disciplinati con regolamento di esecuzione.

4. Fino all'approvazione degli ordinamenti formativi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, e dell'articolo 20, restano in vigore gli ordinamenti formativi, i programmi didattici e i piani formativi aziendali vigenti mantengono la loro validità. Per i contratti di apprendistato in corso, nell'elenco delle professioni oggetto di apprendistato sono stabiliti i termini transitori e finali.

5. Fino all'adeguamento della disciplina degli esami ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lettera g), continua a trovare applicazione l'articolo 17, comma 1, nella versione vigente dall'11 luglio 2012."

Art. 17

(1) L'articolo 23 della [legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12](#), è così sostituito:

"Art. 23 (Modifica della [legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11](#), recante "Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano")

1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 della [legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11](#), è così sostituita:

'd) percorsi di apprendistato attuati in assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere di istruzione e formazione, che si concludono con il conseguimento di un attestato di qualifica professionale, di un diploma professionale o del diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo degli studi secondari superiori."

Art. 18 (Abrogazione di norme)

(1) La lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 della [legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12](#), è abrogata.

(2) All'articolo 13, comma 2, della [legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12](#), dopo la parola: "professionale" sono soppresse le seguenti parole: "in considerazione del fatto che l'intera formazione scolastica può essere assolta entro il periodo di apprendistato previsto."

(3) L'ultimo periodo dell'articolo 19, comma 1, della [legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12](#), è soppresso.

Art. 19 (Disposizione finanziaria)

(1) La presente legge non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.